

A tutti gli iscritti  
all'Ordine dei Geologi  
della Lombardia

**Oggetto:** *Disciplina sull'equo compenso negli affidamenti pubblici.*

La **legge 21.04.2023, n° 49**, entrata in vigore il 20.05.2023, ha introdotto nell'ordinamento la disciplina sull'equo compenso che trova applicazione anche per le prestazioni rese dai professionisti in favore della Pubblica Amministrazione (art. 2, comma 3 legge 49/2023), prevedendo la **nullità delle clausole** che non statuiscono un compenso equo e proporzionato rispetto all'opera prestata e ritenendo tali *“le pattuizioni di un **compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione di compensi dei professionisti iscritti agli Ordini o ai Collegi Professionali, fissati con decreto ministeriale**”* (art. 3, comma 1 legge 49/2023). Nel caso dei geologi, come per gli altri professionisti del settore tecnico, i parametri da utilizzare per il calcolo dei compensi sono quelli stabiliti dal **D.M. 17.06.2016**.

Il **comma 5 dell'art. 3 della legge 49/2023** stabilisce inoltre la nullità delle clausole che violano l'equo compenso, non solo in presenza di contratti e convenzioni, ma anche nel caso di compenso risultante dall'esito della gara e dell'affidamento, ed ancora nel caso di predisposizione di un elenco di professionisti fiduciari. Tale richiamo all'affidamento e alla predisposizione di elenchi estende l'ambito di applicazione della normativa sull'equo compenso a quei procedimenti che non integrano una gara in senso tecnico, quale ad esempio l'affidamento diretto.

Il **comma 5 dell'art. 5 della legge 49/2023** prevede anche l'adozione da parte degli Ordini di *“disposizioni deontologiche volte a **sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali**”*.

Il **Consiglio Nazionale dei Geologi con delibera n° 515 del 22.05.2023** ha modificato ed integrato il Codice Deontologico prevedendo che *“è sanzionata, in particolare, dai competenti organi disciplinari la violazione, da parte del geologo, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali”*.

In data 1° luglio 2023 ha acquistato efficacia il **Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 31.03.2023, n° 36)** ove viene statuito, al secondo comma dell'art. 8, che *“la Pubblica Amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso”* vietando, salvo casi eccezionali e previa adeguata motivazione, la gratuità delle prestazioni professionali.

L'**art. 41 del D. Lgs. 36/2023, al comma 15**, rinvia all'**allegato I.13** del Codice dove sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, *“**commisurati al livello qualitativo delle prestazioni**”*. La norma prevede inoltre che *“i **predetti corrispettivi** (ndr.: D.M. 17.06.2016) **sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento**”* e devono essere pubblicati esplicitamente nella gara.

L'**allegato I.13** del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, nel disciplinare le modalità di determinazione dei corrispettivi, prevede anche la ripartizione delle aliquote del D.M. 17.06.2016 in relazione alle fasi progettuali ora previste dal D. Lgs. 36/2023 (in particolare Parametri Progetto di Fattibilità Tecnico Economica = Parametri Progetto Preliminare + Parametri Progetto Definitivo) da applicarsi fino alla data di adozione di un ulteriore decreto parametri.

L'ANAC è intervenuta in merito alla corretta applicazione della normativa sull'equo compenso nell'ambito della formulazione delle offerte nelle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto i servizi di ingegneria e architettura con **delibera del 20.07.2023, n° 343** ([vedi Delibera ANAC 343\\_2023 allegata](#)), rilevando come non possa ritenersi consentita la fissazione di un corrispettivo inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione delle tabelle ministeriali.

Nel precisare che la delibera dell'ANAC fa anche riferimento al precedente Codice dei Contratti Pubblici, ove non era esplicitato il principio dell'equo compenso, dall'interpretazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione deriva che nelle procedure ad evidenza pubblica l'elemento relativo al prezzo - tanto negli affidamenti effettuati con il criterio del prezzo più basso che in quelli effettuati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - debba essere costituito da un **costo fisso** determinato in base ai parametri di cui al D.M. 17.06.2016, con conseguente selezione tra diversi operatori economici/professionisti in base esclusivamente all'elemento qualitativo.

Il **Consiglio Nazionale dei Geologi con la Circolare n° 519 del 13.10.2023** ha chiarito, a seguito di incontri con la Rete delle Professioni Tecniche, l'*"applicazione dell'Equo Compenso nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi di progettazione"* fornendo indicazioni specifiche ([vedi circolare 519\\_2023 allegata](#)).

Anche il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri si è espresso in merito ai ribassi da proporre ([vedi c.r.611\\_2023 allegata](#)) individuando, quale criterio per determinare il limite legittimo di riduzione, quello del ribasso della sola componente del corrispettivo inerente alle spese forfettarie. Infatti, il D.M. 17.06.2016 distingue espressamente il compenso dal corrispettivo che, ai sensi dell'art. 1 di detto decreto ministeriale, è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori. Pertanto, le spese vanno tenute distinte dal compenso e il loro ribasso può consentire alle Stazioni Appaltanti di individuare il prezzo più basso o l'offerta economicamente più vantaggiosa per le prestazioni professionali senza violare la normativa sull'equo compenso. Il ribasso sulle spese non può in ogni caso essere tale da inficiare l'equità del compenso, a pena di nullità ai sensi del **comma 2 dell'art. 3 della legge 49/2023** che, alla lettera "e", sanziona con la nullità le clausole *"... che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione"*.

Le criticità applicative da parte delle Stazioni Appaltanti della normativa sull'equo compenso ha determinato l'Ordine dei Geologi della Lombardia a chiedere ulteriori chiarimenti all'ANAC con specifico riguardo al D. Lgs. 36/2023. L'ANAC, nell'adunanza del 27.06.2023, ha ritenuto di trasmettere una nota di segnalazione al Governo e alla Cabina di regia per il Codice dei Contratti Pubblici istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri *"al fine di sollecitare un celere intervento chiarificatore soprattutto nell'ottica di evitare pareri difformi e contenzioso"*. Si è ancora in attesa di tale intervento.

Lo scrivente Ordine ha già presentato tali valutazioni all'interno delle assemblee provinciali effettuate nel corso dell'anno per gli iscritti, così come nel recente convegno **IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - APPLICAZIONI DEL DECRETO PARAMETRI E RACCORDO CON LA DISCIPLINA DELL' EQUO COMPENSO** tenutosi a Milano il 28 settembre 2023.

\*\*\* \*\*

Tutto ciò premesso - in attesa di ulteriori chiarimenti dalla Cabina di regia per il Codice dei Contratti Pubblici - si evidenzia all'attenzione degli iscritti come debbano, ai fini dell'obbligatoria osservanza della legge sull'equo compenso, nonché per evitare provvedimenti sanzionatori:

1. vigilare affinché le Stazioni Appaltanti utilizzino i corrispettivi da porre a base di gara applicando le aliquote previste dal D.M. 17.06.2016;
2. non partecipare a bandi pubblici quando il compenso posto a base d'asta non risulti equo rispetto alla natura, alle caratteristiche, al contenuto, alla quantità, alla qualità, all'importanza, all'urgenza, al pregio, alla difficoltà ed alla complessità dell'attività da svolgere come stabilito dagli articoli 17 e 35 del Codice Deontologico, anche al fine di non incorrere in procedimenti disciplinari;
3. formulare offerte e/o accettare incarichi diretti che prevedano la corresponsione di un compenso equo, determinato in applicazione delle aliquote previste dal D.M. 17.06.2016 e con eventuale congrua e non anomala riduzione dell'importo delle sole spese forfettarie;
4. verificare, sia con riguardo al corrispettivo posto a base di gara dalla Stazione Appaltante che con riguardo all'offerta, che l'importo stabilito per le spese sia congruo poiché, in diverso caso, il ribasso anomalo delle spese costituirebbe modalità surrettizia per operare un indiretto e artificioso ribasso del compenso, con lesione della sua equità e con ogni connesso effetto di nullità;
5. segnalare ogni procedura e/o affidamento in violazione della normativa sull'equo compenso allo scrivente Ordine per l'adozione dei provvedimenti normativamente previsti;
6. rivolgersi all'Ordine per fattispecie che mostrino criticità e/o difficoltà per la determinazione dei compensi, con ipotizzabili violazioni della legge 49/2023 e, quindi, con possibile attivazione di azioni sanzionatorie ricordando in particolare:
  - a) che tali disposizioni sono valide non solo per i bandi di gara, ma anche per gli affidamenti diretti (vedi Circolare CNI n.98/XX Sess./2023);
  - b) che la disciplina dell'Equo Compenso (D.Lgs. 49/2023) si applica anche nei confronti di:
    - imprese bancarie;
    - imprese assicurative;
    - imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro o con più di 50 dipendenti;e non solo nei confronti della pubblica amministrazione.

Allegati: 01 *Delibera ANAC 343\_2023.pdf*  
02 *Circolare-n.519\_2023 CNG.pdf*  
03 *c.r. 611\_2023 Centro studi CNI Disciplina Equo Compenso.pdf*

Segue **esempio di calcolo dei corrispettivi con riduzione dell'offerta sulle spese e non sul compenso per determinare l'effettivo corrispettivo.**

**SCHEMA DI PARCELLA SECONDO D.LGS. 36/2023 e D.LGS. 49/2023  
con indicazioni circolare 435/2019 CNG e c.r. 611 CNI**

<b>CATEGORIA</b>			
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'			
<b>DESTINAZIONE FUNZIONALE</b>			
MANUTENZIONE			
V = Valore dell'opera:		P = Parametro sul valore dell'opera:	
G = Complessità prestazione:			
€	159.786.31	$0,03 + 10 / \sqrt{0,4} =$	11.290566%
		Tav. Z-1 =	0.400
<b>IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA</b>			
V.01 Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria			
<b>COSTO BASE DI CALCOLO</b>		V*P*G =	€ 7.216.312

**TAB. Z2 -PROGETTAZIONE**

**b.I e b.II PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA**

QbI.06)-	Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)		0.03	€	216.49
QbI.07)-	Relazione idrologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)		0.015	€	108.24
QbI.08)-	Relazione idraulica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)		0.015	€	108.24
QbI.11)-1	Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) [1] - Fino a € 250.000,00	159786.31	0.068	€	490.71
QbII.09)-	Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)		0.06	€	432.98
QbII.10)-	Relazione idrologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)		0.03	€	216.49
QbII.11)-	Relazione idraulica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)		0.03	€	216.49
QbI.11)-1	Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) [1] - Fino a € 250.000,00	159786.31	0.145	€	1,046.37
<b>TOTALE b.I + b.II) PROGETTAZIONE PFTE</b>				€	<b>2,836.01</b>

**b.III PROGETTAZIONE ESECUTIVA (Circolare 435/2019 CNG)**

QbIII.01)-	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)		0.04	€	288.65
<b>TOTALE b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>				€	<b>288.65</b>

**TOTALE PROGETTAZIONE € 3,124.66**

**ONORARI E SPESE**

<b>ONORARIO</b>		€	3,124.66
<b>SPESE E ONERI ACCESSORI</b>	25.00%	€	781.17
<b>ONORARIO E SPESE</b>		€	3,905.83
<b>SCONTO E ARROTONDAMENTO SU SPESE E ONERI (c.r.611 CNI) ARR. € 9.28</b>	20.00%	€	165.51
<b>TOTALE ONORARIO E SPESE</b>		€	<b>3,740.32</b>

<b>Contributo Previdenziale (art.8 D.L. 103/96)</b>	4.00%	€	149.61
<b>I.V.A.</b>	22.00%	€	855.78
<b>TOTALE LORDO</b>		€	<b>4,745.71</b>
<b>RITENUTA D'ACCONTO</b>	20.00%	€	748.06
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>		€	<b>3,997.65</b>

[1] valore calcolato in funzione dei relativi scaglioni della tabella Z2

Allegato: 04 Circolare 435\_2019 CNG.pdf